

## Associazioni sportive dilettantistiche, sui compensi del 2011 incognita conguagli

L'aumento all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF di base, con effetto retroattivo dal 2011, impatta sulle ritenute applicate

L'art. 28, comma 1 del DL n. 201/2011 ha modificato l'**aliquota di base** dell'**addizionale regionale IRPEF**, con decorrenza retroattiva già dall'anno d'imposta 2011, portandola all'**1,23%** rispetto al precedente 0,90%. Ai sensi del comma 2, tale percentuale, prevista dall'art. 6, comma 1 del DLgs. n. 68/2011, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

I **sostituti d'imposta** hanno tempo, dunque, sino al **28 febbraio 2012**, per tener conto della variazione. Infatti, in sede di **conguaglio** (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73), qualora non lo avessero già fatto (ad es. nel mese di dicembre 2011), occorre calcolare l'addizionale **incrementata** dello **0,33%** effettivamente dovuta sui redditi corrisposti a titolo di pensione, lavoro dipendente o rapporti assimilati (ad es. collaborazioni a progetto) corrisposti nel 2011. Il sostituto ha l'obbligo di effettuare il **prelievo ratealmente** a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio che, nel caso di specie, sarà di **nove rate** a partire dal mese di marzo sino al mese di novembre 2012, ovvero in un'**unica soluzione** in caso di **cessazione** del rapporto di lavoro (qualora debba essere ancora elaborato l'ultimo cedolino paga ovvero per i rapporti cessati entro il mese di febbraio). In tale ultima ipotesi le annotazioni del CUD 2012 devono contenere l'informazione (codice AL) che gli importi indicati nel punto 6 (addizionale regionale) sono stati interamente trattenuti.

Qualora fosse già stato effettuato un **precedente conguaglio**, che ha tenuto conto delle vecchie percentuali di base delle addizionali regionali (0,9%), potrà esserne **ricalcolato** uno nuovo trattenendo e versando le differenze a rate entro i medesimi termini (novembre 2012). Se ciò non è possibile ovvero vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, senza aver applicato le novità in vigore, occorrerà annotare nel CUD 2012 l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO PF) per la **differenza dovuta**.

Diverso, invece, è l'impatto dell'aumento dell'addizionale all'1,23% per le indennità, i rimborsi e i compensi, nonché le collaborazioni amministrativo-gestionali erogate nell'anno 2011 dalle **associazioni** e dalle **società sportive dilettantistiche** – ed altri soggetti non lucrativi – ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. Per tali

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

fattispecie vale infatti il particolare sistema di **tassazione agevolato** previsto dall'art. 69, comma 2 del TUIR e dall'art. 25, comma 1 della L. n. 133/1999, che prevede: la **non imponibilità** dei compensi fino all'importo annuo di **7.500 euro**, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta; per i compensi di importo annuo superiore a 7.500 euro e **fino a 28.158,28 euro**, l'applicazione di una ritenuta a **titolo d'imposta**, sulla base dell'aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata dell'addizionale regionale "fissa" (0,9%, poi 1,23% per effetto del DL n. 201/2011); la ritenuta da operare passa quindi dal 23,9% al 24,23%; per i compensi di importo annuo **eccedente 28.158,28 euro**, si applica una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma a **titolo d'acconto**.

Considerata l'entrata in vigore del DL n. 201/2011 dal 6 dicembre 2011 e l'applicazione in via retroattiva **dal 1° gennaio 2011** della nuova aliquota di compartecipazione dell'1,23%, non è dunque previsto per il sostituto d'imposta di effettuare i conguagli alla stregua di quanto stabilito legislativamente per i redditi di pensione, lavoro dipendente e assimilati. I compensi corrisposti **dopo** l'entrata in vigore del DL n. 201/2011 hanno invece già dovuto subire la **nuova aliquota**. In caso di errore, ma solo per tale ipotesi – ad es. a causa dell'applicazione della vecchia addizionale – il sostituto può sempre procedere con il ravvedimento operoso.

Resta il **dubbio** sull'obbligo o meno di versare la differenza dell'addizionale di compartecipazione per il 2011 secondo la nuova aliquota dell'1,23% anche per quei compensi eccedenti i 7.500 euro annui e fino a 28.158,28 euro, che hanno già subito nel periodo 2011 – all'atto del loro pagamento – una **ritenuta del 23,9%** a titolo d'imposta (definitiva quindi) e che non sono soggetti ad ulteriore tassazione né dichiarazione annuale. Potrebbe invocarsi in proposito lo Statuto del contribuente. In alternativa, in attesa di opportuni chiarimenti – assenti nelle istruzioni dei modelli 730/2012 e 770/2012 Semplificato – non sembrano esservi soluzioni diverse se non quella dell'obbligo in capo allo stesso **percipiente** di dover **ricalcolare e versare** l'addizionale con la nuova aliquota dell'1,23% – al netto delle ritenute certificate – dichiarando in via autonoma i propri redditi sportivi nel modello 730 ovvero in UNICO. Il "conguaglio in dichiarazione", in ogni caso, riguarderebbe i compensi eccedenti 28.158,28 euro i quali hanno già subito la ritenuta nella suddetta misura del 23,9%, ma questa volta in forma d'**acconto**.

Si ricorda che, al solo fine della determinazione delle aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR, le somme di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (cioè quelle comprese tra 7.500,01 e 28.158,28 euro), concorrono alla formazione del reddito complessivo.

*(Fonte Eutekne)*